



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

Capitolato speciale d'appalto per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

CIG assegnato n° 941352810E
(DA CITARE IN QUALSIASI COMUNICAZIONE RELATIVA)

Procedura negoziata senza bando per il Servizio di manutenzione ordinaria al sistema di radiosondaggio Autosonda e per la fornitura dei materiali di consumo

- **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**
- **Art. 2 - Importo dell'appalto**
- **Art. 3 - Revisioni prezzi**
- **Art. 4 - Luogo di esecuzione della fornitura**
- **Art. 5 - Caratteristiche della fornitura**
- **Art. 6 - Consegna**
- **Art. 7 - Manutenzione correttiva**
- **Art. 8 - Fatturazione e pagamento**
- **Art. 9 - Adempimenti successivi all'aggiudicazione**
- **Art. 10 - Cauzione definitiva**
- **Art. 11 - Stipula del contratto**
- **Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**
- **Art. 13 - Misure di sicurezza e prevenzione**
- **Art. 14 - Inadempimento e penali**
- **Art. 15 - Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito**
- **Art. 16 - Ipotesi di risoluzione del contratto**
- **Art. 17 - Ipotesi di recesso**
- **Art. 18 - Domicilio dell'aggiudicatario e foro competente**
- **Art. 19 - Oneri fiscali**
- **Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- **Art. 21 - Trasparenza - Anticorruzione**
- **Art. 22 - Clausola finale**

E' designato quale Responsabile del procedimento Ing. Secondo Barbero.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria al sistema di radiosondaggio Autosonda e la fornitura del materiale di consumo. Il servizio avrà durata biennale decorrente dalla data di stipula del contratto, con possibilità di opzione per un ulteriore anno a scadenza.

L'aggiudicazione comporterà la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario in favore di Arpa Piemonte, del diritto di opzione ai sensi degli artt. 1331, Codice Civile e 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di opzione determinerà automaticamente l'obbligo dell'aggiudicatario di continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per un ulteriore 1 anno alle medesime, originarie condizioni contrattuali, fatta salva l'eventuale revisione prezzi intervenuta così come disciplinata dall'art. 3.

E' facoltà di Arpa Piemonte esercitare il diritto di opzione entro il termine di scadenza del contratto.

Art. 2 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura e della manutenzione posto a base di gara è di **€ 248.700,00** (IVA esclusa) e presenta il seguente quadro economico biennale:

Tipologia		
a) fornitura e manutenzione biennale	€ 248.700,00	
b) oneri sicurezza	€ 0,00	
c) Totale (a+b)		€ 248.700,00
d) IVA 22%	€ 54.714,00	
e) Importo totale affidamento biennale (IVA inclusa)		€ 303.414,00
f) importo (o.f.c.) relativo al primo anno (2023)		€ 153.720,00
g) importo (o.f.c.) relativo al secondo anno (2024)		€ 149.694,00

L'importo della fornitura e della manutenzione per l'eventuale annualità aggiuntiva opzionale è di **€ 122.700,00** (IVA esclusa) e presenta il seguente quadro economico:

Tipologia		
a) fornitura e manutenzione	€ 122.700,00	
b) oneri sicurezza	€ 0,00	
c) Totale (a+b)		€ 122.700,00
d) IVA 22%	€ 26.994,00	
f) importo totale (o.f.c.) relativo all'eventuale terzo anno in opzione (2025)		€ 149.694,00

Non sono previste interferenze nell'esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 26 del D.lvo 81 del 2008.

Art. 3 – Revisioni prezzi

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice nel caso di revisione dei prezzi da concedersi su richiesta del Fornitore, decorso il primo anno di validità del contratto; in tal caso l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte, una sola volta all'anno per ciascuna annualità, per tutta la durata del contratto.

La richiesta della revisione dovrà avvenire tramite invio di pec all'indirizzo acquisti@pec.arpa.piemonte.it. Si dovranno allegare i documenti probatori a comprova dell'aumento dei prezzi (a titolo indicativo la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche)

Art. 4 - Luogo di esecuzione della fornitura

Il servizio dovrà essere prestato sia da remoto, sia presso le sedi dell'appaltante, che presso il sito di installazione del sistema di radiosondaggio Autosonda:

- Aeroporto Internazionale di Cuneo, sito in Strada Regionale 20, n.1 Frazione di Levaldigi - 12038 Savigliano (CN)

La fornitura dei materiali di consumo del presente appalto dovrà avvenire presso:

- Aeroporto Internazionale di Cuneo, sito in Strada Regionale 20, n.1 Frazione di Levaldigi - 12038 Savigliano (CN)

previo avviso al personale della Struttura Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali.

Art. 5 - Caratteristiche della fornitura

Il servizio di assistenza e calibrazione dovrà comprendere le seguenti attività:

- Supporto tecnico prioritario sui sistemi durante le ore d'ufficio con risposta entro il giorno lavorativo successivo, in caso di malfunzionamento o di segnalazione da parte dell'Agenzia
- Monitoraggio da remoto del sistema Autosonda per verificarne il corretto funzionamento
- Aggiornamento periodico del software di gestione dell'Autosonda, a seguito di rilascio di versioni successive e più aggiornate
- Invio delle parti di ricambio previste per le manutenzioni schedate
- Invio prioritario su richiesta di parti di ricambio essenziali
- Fornitura di un set di parti di ricambio essenziali e più soggette a guasti, per una progressiva sostituzione programmata all'interno del sistema, secondo l'elenco specificato più avanti, da prevedere nel primo anno di contratto
- Fornitura dei materiali di consumo Autosonda, secondo le specifiche riportate più avanti

e rispondere ai seguenti requisiti:

- Produzione tempestiva di report sulla diagnostica in caso di malfunzionamenti
- Predisposizione rapida dei preventivi, per eventuali interventi di ripristino dei sistemi non ricompresi tra le attività oggetto del presente appalto
- Messa a disposizione e consegna rapida all'occorrenza delle parti di ricambio non ricomprese nel presente appalto.

La fornitura del set di parti di ricambio per l'Autosonda (primo anno di contratto)

Il set di parti di ricambio essenziali che devono essere fornite nell'ambito del contratto, nelle quantità indicate, e nel primo anno di contratto, è specificato nel seguente elenco:

1. 26691 – Tube, PU-9, black 50 m - quantità 50 metri
2. 26728 – tubo, pneumatic hose PU, 4.0 / 2.6 mm, silver – quantità 50 metri

3. 26677 – pressure switch for compressor - quantità 1
4. 26855 – exhaust air flow control valve 1/8" – quantità 1
5. 26838 – sealing ring 1/4" leak-proof, metal body – quantità 10
6. 26839 – sealing ring 1/8" leak proof, metal body – quantità 10

Dovrà inoltre essere allegato all'offerta il listino completo delle parti di ricambio Autosonda messe a disposizione di Arpa Piemonte per eventuali interventi correttivi, senza possibilità di revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto, ad eccezione dell'eventuale revisione delle spese di trasporto e consegna.

La fornitura del materiale di consumo per l'Autosonda

Il treno di lancio del radiosondaggio si compone di materiali di consumo moderni, aggiornati, e performanti, comprendenti una radiosonda digitale di quarta generazione RS41-SG (EPS Cover), un pallone del tipo TA600 in lattice da 600 gr. (gonfiabile con elio) e dotato al suo interno di un paracadute per la discesa in sicurezza, ed una valvola per il suo gonfiaggio automatico (Nozzle).

I lanci delle radiosonde dall'Aeroporto di Cuneo Levaldigi possono avvenire due volte al giorno, alle ore 00 e 12 UTC, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale WMO, tutti i giorni dell'anno per garantire la continuità delle osservazioni.

Specifiche tecniche radiosonde e palloni

Radiosonde Vaisala RS41-SG (with EPS Cover)

Sensore di temperatura

E' costituito da una termoresistenza il cui design costruttivo è concepito per minimizzare errori sistematici dovuti ai seguenti fenomeni:

- Inerzia termica del sensore: a causa del movimento ascensionale del pallone all'interno in un gradiente termico (l'atmosfera) se l'inerzia del sensore è consistente il tempo di risposta del sensore diventa eccessivamente lungo e la misura è irrimediabilmente falsata. Per questo è necessario che l'inerzia termica della termoresistenza sia tale da determinare un tempo di risposta del dispositivo inferiore ad 1 secondo.
- Scambio termico radiativo nell'infrarosso del sensore con l'ambiente circostante: a causa dell'alta emissività nell'infrarosso delle vernici (soprattutto bianche) utilizzate nella struttura costruttiva dei dispositivi di misura della radiosonda, lo scambio termico con l'ambiente circostante in questo intervallo di frequenza può produrre significativi errori nelle misure di temperatura. Il bilancio della radiazione emessa ed assorbita dal sensore con l'ambiente esterno è condizionato da numerosi fattori tra cui l'incidenza del giorno o della notte, la presenza di copertura nuvolosa, etc., e per questo tipo di errore sistematico risulta estremamente variabile.
- Riscaldamento del sensore per effetto della radiazione solare: durante i voli diurni il dispositivo di misura della temperatura sarà affetto da errori di riscaldamento dovuti alla radiazione solare incidente (direttamente o indirettamente per effetto di riflessioni multiple) che non possono essere trascurati. Nel software che presiede al radiosondaggio sono implementati specifici algoritmi di correzione (secondo le raccomandazioni WMO) che tengano conto della posizione relativa del sole rispetto alla radiosonda durante il volo.
- Deposizione di ghiaccio o acqua sul sensore.

Sensore di Umidità Relativa

E' costituito dall'integrazione di un condensatore a film sottile ed una termoresistenza per la rilevazione della temperatura del dispositivo stesso.

E' concepito per minimizzare errori sistematici dovuti ai seguenti fenomeni:

- Risposta lenta ed isteresi del sensore: analogamente a quanto precedentemente descritto per il dispositivo di misura della temperatura, tempi di risposta molto lunghi del dispositivo per la misura dell'umidità relativa in relazione al movimento della radiosonda possono introdurre significativi errori sistematici. I condensatori a film-sottile offrono risposte significativamente più veloci rispetto ad altri materiali, ma che aumentano al diminuire della temperatura. Ugualmente dipendente dalla temperatura è la calibrazione di questi sensori, e la correzione che deve essere introdotta deve essere applicata dal software presso il segmento di terra della stazione (da cui la necessità del sensore di temperatura integrato).
- Differenza tra la temperatura del sensore e la temperatura atmosferica vera: la temperatura di rugiada riportata nei messaggi elaborati con i dati raccolti nella misura di radiosondaggio viene calcolata dalla pressione di vapore ad un certo istante durante il volo. Tale pressione di vapore viene calcolata moltiplicando la pressione di vapore saturo, calcolata sulla base della temperatura misurata dal sensore di temperatura, per il valore di umidità relativa misurato dalla radiosonda. Se la temperatura a cui si trova il sensore che misura l'umidità non è la stessa di quella della termoresistenza integrata nel dispositivo il valore della temperatura di rugiada sarà errato. Ciò può accadere per una diversa inerzia termica del sensore.
- Bagnatura o ghiacciamento del sensore in nube: il funzionamento del dispositivo di misura dell'umidità relativa è estremamente sensibile alla deposizione di acqua o ghiaccio sulla sua superficie. Ciò accade in corrispondenza del passaggio all'interno di una nube, e alcune precauzioni devono essere prese rispetto a questa problematica. Per questo la radiosonda implementa meccanismi di asciugamento e scongelamento che prevengano la condensazione del vapore e la formazione di ghiaccio sulla superficie del sensore, come ad esempio dei riscaldatori, etc... Il produttore dovrà fornire a tal proposito informazioni relative al meccanismo adottato ed alla sua relativa efficienza.

Altre specifiche:

- le radiosonde devono possedere caratteristiche di leggerezza (peso inferiore o uguale a 80 grammi)
- il guscio esterno dev'essere in EPS morbido (o in futuro fatto di materiali moderni, ancora più evoluti, leggeri ed ecocompatibili)
- le radiosonde in ogni lotto di fornitura negli anni di durata del contratto dovranno riportare data di produzione non antecedente a 6 mesi prima della consegna
- eventuali aggiornamenti nei materiali o nelle caratteristiche delle radiosonde RS41-SG (che saranno eventualmente sviluppati da Vaisala durante la validità del contratto) dovranno essere immediatamente resi disponibili per Arpa Piemonte

Palloni da 600 gr. con paracadute interno (tipo Meteorological Balloon TA600 – No.088 parachute)

- i palloni devono avere caratteristiche tecniche adeguate allo stato dell'arte
- i palloni per ogni lotto di fornitura negli anni di durata del contratto dovranno essere nuovi di fabbricazione, e con data di produzione non antecedente a 6 mesi prima della consegna
- eventuali aggiornamenti nei materiali o nelle caratteristiche dei palloni e relativi paracadute interni (che eventualmente saranno sviluppati durante il periodo di validità del contratto) dovranno essere immediatamente resi disponibili per Arpa Piemonte
- i palloni devono essere prodotti in lattice naturale per garantire le seguenti prestazioni (certificate dalla casa produttrice e/o dalla contraente):
 - o velocità di salita in atmosfera costante e pari a circa 320 m/min (con payload, gonfiaggio e condizioni standard)
 - o resistenza alle bassissime temperature della tropopausa (fino a -70°C)

- esplosione in piccoli brandelli al momento dello scoppio in quota
- i paracadute interni ai palloni devono avere le seguenti caratteristiche e garantire le seguenti prestazioni (certificate dalla casa produttrice e/o dalla contraente):
 - resistenza e conservazione della caratteristica dei materiali a condizioni di umidità fino al 100% e temperature comprese tra +40° C e -70° C
 - impermeabilità all'aria e all'acqua
 - un ottimo imballaggio in modo da garantire la conservazione del materiale, a partire dalla consegna, per non meno di 24 mesi di stoccaggio
 - indeformabilità certificata per valori di temperatura compresi fra i +40° C e -70° C

Valvole di gonfiaggio (Balloon Nozzle DRW228524)

I palloni sopraindicati devono essere compatibili con le valvole per il gonfiaggio automatico da parte del sistema autosonda, denominate *nozzles*, necessarie per il funzionamento del sistema automatico e per la preparazione del treno di lancio in modalità autonoma.

Treno di lancio (radiosonda, pallone con paracadute interno, nozzle)

Gli elementi sopra descritti (radiosonda, pallone con paracadute interno, nozzle) dovranno comporre un treno di lancio, in grado di raggiungere mediamente i 25-30 Km di quota in condizioni standard, e la cui velocità di discesa dopo lo scoppio del pallone, e frenata dall'apertura del paracadute, sia compresa tra gli 8 m/s nell'alta troposfera, e i 5 m/s nella bassa troposfera (in prossimità del suolo). (N.B. prestazioni certificate dalla casa produttrice e/o dalla contraente)

Quantità fornitura

Si stima la necessità quantitativa per l'effettuazione delle misure in:

primo anno

- n. 400 RS41-SG Vaisala Radiosonde (EPS Cover)
- n. 400 226948 – Meteorological Balloon TA600 - No.088 parachute
- n. 400 16817 – Balloon Nozzle DRW228524

secondo anno

- n. 400 RS41-SG Vaisala Radiosonde (EPS Cover)
- n. 400 226948 - Meteorological Balloon TA600 - No.088 parachute
- n. 400 16817 – Balloon Nozzle DRW228524

eventuale terzo anno (opzionale)

- n. 400 RS41-SG Vaisala Radiosonde (EPS Cover)
- n. 400 226948 - Meteorological Balloon TA600 - No.088 parachute
- n. 400 16817 – Balloon Nozzle DRW228524

La richiesta quantitativa del materiale di consumo annuale (radiosonde RS41-SG, palloni, e nozzles), verrà valutata sulla base delle effettive necessità e delle scorte di magazzino, e sarà compresa nei valori massimi indicati sopra, potrà anche essere divisa in due lotti, e verrà effettuata con nota formale di questa Agenzia su base annuale, entro il mese di marzo di ogni anno, tenuto anche conto delle esigenze di preavviso minimo della Ditta fornitrice.

Tutte le spese inerenti l'imballaggio, la consegna franco punto di consegna, ed ogni altra spesa inerente e conseguente la fornitura dei materiali di consumo, dovranno essere incluse nell'offerta.

Configurazione dell'offerta

L'importo del servizio di manutenzione dovrà essere formulato in termini di canone annuale, e dovrà essere quotato separatamente dai materiali di consumo, e dal set delle parti di ricambio essenziali.

Dovrà inoltre essere allegato all'offerta il listino completo delle parti di ricambio Autosonda messe a disposizione di Arpa Piemonte per eventuali interventi correttivi.

L'offerta dovrà anche comprendere e quotare separatamente, come voce opzionale, la manutenzione correttiva in termini di costo a giornata di un ingegnere / tecnico specializzato Vaisala presso il sito di Cuneo Levaldigi, comprensivi dei relativi costi di viaggio.

Art. 6 - Consegna

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti l'imballo, la consegna franco punto di consegna ed ogni altra spesa inerente e conseguente la fornitura e l'eventuale installazione.

Art. 7 - Manutenzione correttiva

In presenza di malfunzionamento l'Agenzia dovrà provvedere a segnalare il guasto alla Ditta fornitrice la quale dovrà effettuare riparazione secondo le seguenti modalità:

- Attivazione della diagnostica remota entro **2 (due)** giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento
- Predisporre preventivo entro **2 (due)** giorni lavorativi successivi alla diagnosi di guasto
- Intervenire e ripristinare, se possibile, l'apparecchiatura entro **2 (due)** giorni lavorativi successivi all'affidamento dell'intervento di manutenzione correttiva
- intervenire e sostituire l'apparecchiatura, con strumento temporaneo (sostitutivo) di analoghe prestazioni, entro **4 (quattro)** giorni lavorativi successivi all'affidamento dell'intervento di manutenzione correttiva e comunque fino all'avvenuta riparazione dello strumento originale.

Le apparecchiature sostitutive dovranno essere a disposizione fino al ripristino della funzionalità delle apparecchiature originali ed avere identiche caratteristiche tecniche di quelle in riparazione, adeguatamente dichiarate con comunicazione scritta.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica come sopra descritta, darà luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penalità".

Art. 8 - Fatturazione e pagamento

La fatturazione avverrà secondo le modalità definite in sede di contrattazione.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà sulla base di apposita fattura che sarà emessa dall'Appaltatore, **previa** attestazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali svolte nel periodo di riferimento.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, Via Pio VII, 9 – Torino; in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDI, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K;
- 2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
- 4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Dipartimento Rischi Naturali ed Ambientali.

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti di ARPA Piemonte trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato **split payment**.

Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra.

La fattura sarà pagata **entro il termine di trenta giorni dal ricevimento**, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria dell'Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC; in caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Art. 9 - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'affidatario, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre, cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse al successivo art. 9 "Cauzione definitiva".

Art. 10 - Cauzione definitiva

La garanzia definitiva, costituita secondo la misura e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento iniziale dell'importo garantito, con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da Arpa Piemonte.

Art. 11 - Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti, ai sensi dell'art.32 comma 14 del d.lgs.50/2016.

Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 13 - Misure di sicurezza e prevenzione

La Ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.lgs. 81/2008 smi.

Art. 14 - Inadempimento e penali

Concetto di inadempimento

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini di consegna definiti o l'inadempimento con modalità diverse da quelle descritte nel presente capitolato, nelle rispettive schede, nell'offerta e nel contratto.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al 0,05% dell'ammontare netto totale del servizio e/o della fornitura per ogni giorno di ritardo.

2) In caso di non conformità dei servizi e dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l'Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno di ritardo nella consegna a regola d'arte, fermo restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.

3) In caso di ritardo nella consegna della fornitura successivo alla mancata eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l'Aggiudicataria sarà assoggettata ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno di ritardo.

4) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti all'art. 6, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al primo intervento ed € 100,00 rispetto alla risoluzione del guasto.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenute dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

Art. 15 - Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 117 del D.Lgs. 50/2016.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 ed in particolare:

l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui al comma 1 non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. La fattura del subappaltatore dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'appaltatore sulle prestazioni eseguite dal subappaltatore con l'indicazione dell'importo da fatturare e motivata proposta di pagamento.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art.106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 16 - Ipotesi di risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r da Arpa Piemonte per porre fine all'inadempimento, la medesima Arpa ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno;

2. In ogni caso, si conviene che Arpa Piemonte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

a) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;

b) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo contrattuale;

c) Nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;

d) Qualora il fornitore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, Arpa Piemonte avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Arpa Piemonte al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 17 - Ipotesi di recesso

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il - concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. .

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18 - Domicilio dell'aggiudicatario e foro competente

L'Aggiudicatario è tenuto, per tutti gli effetti amministrativi del presente appalto ed antecedente alla stipula del contratto, ad eleggere domicilio fiscale e a comunicarlo formalmente all'Agenzia. E' tenuto altresì a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza di suddetta comunicazione, restano a carico dell'aggiudicatario tutte le conseguenze che possono derivare dall' intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle derivanti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'appalto. Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Art. 19 - Oneri fiscali

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali con esclusione dell'IVA che sarà a carico di ARPA.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 21 - Trasparenza – Anticorruzione

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2022-2024 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-anticorruzione/programma-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

Art. 22 - Clausola finale

Con l'accettazione delle norme del presente Capitolato, l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento, ove ed in quanto applicabili, alle norme previste dalla normativa vigente in materia.